

Schema di atto di citazione

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI *oppure*

GIUDICE UNICO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Atto di citazione

Il sig. Tizio (C.F. _____), nato a _____, il _____, residente in _____, elettivamente domiciliato in _____, via _____, n. _____, presso lo studio dell'Avv. _____ (ai sensi dell'art. 125 c.p.c. indica il proprio C.F. _____ - fax n. _____), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce (*oppure a margine*) al presente atto

cita

La società Alfa Editrice s.p.a. (C.F. _____), con sede in Cagliari, via _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Caio, nato a _____, il _____, residente in _____, a comparire all'udienza che dal designando Giudice Unico sarà tenuta il giorno _____, ore legali, nei locali di Sue ordinarie sedute siti in _____, con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza come sopra fissata e con l'espresso avvertimento che la mancata costituzione entro il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione in giudizio, si procederà comunque in sua dichiarata contumacia per l'accoglimento della infrascritte domande, per la migliore comprensione delle quali si premette

In fatto e in diritto

Narrare la vicenda che ha dato luogo alla lesione del diritto all'oblio di Tizio, illustrando per quali ragioni il diritto di rievocazione storica di eventi operata dal quotidiano "L'Eco di Cagliari" debba ritenersi recessivo rispetto al diritto di Tizio a non essere nuovamente menzionato quale protagonista di eventi accaduti nel passato

Poiché la società Alfa Editrice ha leso il diritto all'oblio, all'onore e alla reputazione di Tizio, si chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE *oppure*

PIACCIA AL TRIBUNALE *oppure*

VOGLIA IL GIUDICE UNICO

respinta ogni contraria domanda, eccezione o difesa, condannare la società Alfa Editrice s.p.a. per i fatti esposti in premessa a risarcire al Sig. Tizio i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo patiti, nella misura di € o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e da liquidarsi se del caso mediante valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria degli importi dovuti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, oltre ancora rimborso del Contributo Unificato come per legge.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia¹) e successive modifiche e integrazioni si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro .

*** **

Si producono i seguenti documenti: 1) documento contenente l'informativa di cui all'art. 4 D. Lgs. 28/2010 in materia di mediazione civile e commerciale²;

1 L'art. 14, comma 2, D.P.R. 115/2002 recita: “*Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito*”

2 L'art. 4, comma 3, D. Lgs. 28/2010 recita: “*All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.*

2) Verbale negativo di mediazione; 3) Articolo pubblicato dal quotidiano “L'Eco di Cagliari” il giorno.....; 4) Scansione dello stesso articolo pubblicato sull'edizione *on line* della stessa testata il giorno

....³

....⁴

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, in esito al comportamento processuale della controparte, nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c.

Luogo e data

Sottoscrizione Avvocato

PROCURA - Mi rappresenta e difende nel presente giudizio l'Avv. _____.

Nel suo studio in _____, via _____, eleggo domicilio. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche dichiaro di essere stato informato che il trattamento dei miei dati personali è finalizzato unicamente alla corretta

3 Nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, in luogo del documento contenente l'informativa, andrà prodotto il verbale negativo di mediazione. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 “*Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto... L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale*”.

4 Si noti, poi, che ai sensi della L. 162/2014, che ha introdotto la “negoziazione assistita”, “*Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale*”. In tali casi, pertanto, andrà documentato l'esperimento della negoziazione mediante la produzione di un verbale negativo. E' pure previsto che l'avvocato debba informare il cliente della negoziazione, ma a differenza della mediazione la legge non obbliga a documentare l'informativa in qualche modo.

e completa esecuzione dell'incarico professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

Sottoscrizione Tizio

Autentica la superiore firma

Sottoscrizione Avvocato

RELATA DI NOTIFICA

Istante il sig. Tizio, rappresentato e difeso dall'Avv. _____, elettivamente domiciliato in _____, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Cagliari ho notificato e consegnato una copia conforme dell'atto che precede, affinché di esso abbia legale conoscenza, alla società Alfa Editrice s.p.a. presso la sua sede in Cagliari.....